

TI_GERICHTE 15.2003.67 vom 12. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.67

FR: TI_GERICHTE 15.2003.67 du 12 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.67 del 12 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.05.2003
15.2003.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.67 Lugano 12 maggio 2003 /CJ/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 23 aprile 2003 di _____ patrocinata dall'avv. _____ contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona , e meglio contro la decisione 14 aprile 2003 emessa nell'ambito della procedura di sequestro n. _____ inoltrata dalla ricorrente contro _____ patrocinato dallo St. leg. _____ esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l'autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario; che per giurisprudenza siffata norma è stata estesa ai ricorsi manifestamente infondati; che nell'ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d'acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Flavio Cometta , Commentario alla LPR, CFP n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9); che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte; che con decreto 4 novembre 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro presso la _____ di tutti gli averi patrimoniali di _____ a concorrenza dell'importo di fr. 14'219.--, oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2001; che il sequestro è stato notificato alla banca il giorno seguente; che l'opposizione interposta dal debitore sequestrato è stata respinta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 13 gennaio 2003; che il 4 aprile 2003, la banca ha confermato di aver bloccato l'importo di fr. 14'219.--, con interessi al 5% dal 30 agosto 2001; che con la decisione impugnata, l'UEF di Bellinzona ha confermato al sequestrato la possibilità di svincolare gli averi patrimoniali sequestrati a condizione di versargli, quale deposito, l'importo di fr. 25'000.-- a garanzia del credito in esecuzione (compresi interessi ed eventuali accessori); che il ricorrente si oppone al provvedimento, asserendo che “la querelata decisione costituisce una sorta di dissequestro e di cauzione, per i quali – non vi è base legale, – l'Ufficio esecuzione e fallimenti non è competente, – tenuto conto della notoria lungaggine delle cause civili in Italia, l'effetto di garanzia del sequestro verrebbe o potrebbe venire scemato, – si instaurerebbe un rapporto di natura privatistica tra _____ e l'Ufficio esecuzione e fallimenti, revocabile da parte di _____ in ogni tempo”; che seppur l'Ufficio non lo citi, la base legale del provvedimento è ovviamente l'art. 277 LEF, secondo il quale “g li

oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente"; che competente per autorizzare siffatto dissequestro è l'Ufficio che ha eseguito il sequestro (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 76 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 277; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 4 ad art. 277); che in concreto l'UEF di Bellinzona è pertanto competente; che la garanzia ex art. 277 LEF deve ammontare almeno il valore di stima degli oggetti sequestrati, ma al massimo il valore del credito posto a fondamento del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 4 ad art. 277, con rif.); che nel caso di specie, è stato sequestrato l'importo di fr. 14'219.--, con interessi al 5% dal 30 agosto 2001 (cfr. scritto 4 aprile 2003 della banca); che, tenuto conto delle spese relative al decreto e all'esecuzione del sequestro (circa fr. 100.-- [cfr. art. 48 OTLEF], risp. 110.--), l'importo chiesto dall'UEF di Bellinzona (fr. 25'000.--) copre oltre al capitale anche gli interessi al saggio del 5% per quasi 15 anni; che anche in considerazione delle asserite lungaggine delle cause civili in Italia la garanzia fissata dall'Ufficio appare ampiamente sufficiente; che infatti tra le spese del sequestro che possono essere prelevate sul ricavo della realizzazione dell'oggetto sequestrato (art. 281 cpv. 2 LEF) non rientrano né le spese di convalida del sequestro né quelle riferite alle procedure di opposizione ex art. 278 LEF (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 7 ad art. 281; Reiser, op. cit., n. 8 ad art. 281); che il deposito di una somma presso l'ufficio di esecuzione o l'allestimento di una garanzia (cauzione, garanzia bancaria, ecc.) – obbligatoriamente a nome dell'Ufficio (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 11 ad art. 277) – a titolo di garanzia ex art. 277 LEF instaura un rapporto di natura ovviamente pubblica, vista la qualità d'autorità dell'ufficio, che impedisce qualsivoglia revoca unilaterale da parte del debitore sequestrato; che il ricorso va pertanto respinto; che la domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo diventa quindi priva di oggetto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 277, 281 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 23 aprile 2003 _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario